

COMUNE DI VILLA DI SERIO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 24.11.2003, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 13.12.2004;

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CANONE

ARTICOLO 3 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

ARTICOLO 4 - ESENZIONI

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

TITOLO II – REGIME DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

ARTICOLO 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 8 - OCCUPAZIONE D'URGENZA.

ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

ARTICOLO 10 - RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

TITOLO III - CANONE

ARTICOLO 11 - OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

ARTICOLO 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 13 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER LE EROGAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI.

ARTICOLO 14 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

ARTICOLO 15 – ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI.

ARTICOLO 16 -RIMBORSI

ARTICOLO 17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.

ARTICOLO 18 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ARTICOLO 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

ARTICOLO 20 - SANZIONI

ARTICOLO 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il Regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) le occupazioni realizzate sulle aree destinate a mercato;
 - c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita nei modi di legge servitù di pubblico passaggio;
 - d) le occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

ARTICOLO 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 4

ESENZIONI

1. Sono escluse dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni sopramenzionate sono esenti esclusivamente se effettuate direttamente e per finalità non commerciali,
 - b) le occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico poste in essere con impianti e condutture di servizi pubblici comunali gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo pubblico eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili;

- d) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- e) le occupazioni di aree con accessi carrali e passi pedonali;
- f) le occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate per la costruzione e la manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- i) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al trasporto privato comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni che non eccedono complessivamente il mezzo metro quadrato o lineare;
- m) le occupazione determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- n) le occupazioni effettuate con automezzi per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, purché la sosta non ecceda la durata di sessanta minuti nella medesima area di vendita;
- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vettura a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- s) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni od iniziative patrocinate dal Comune di Villa di Serio;
- t) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- u) le occupazioni con fioriere o altro ornamento, purchè le stesse costituiscano un elemento di abbellimento e di arredo urbano e non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e siano state autorizzate dal competente ufficio;
- v) le occupazioni temporanee in sporto purché rispettino il calpestio utile di metri 2.20 per i marciapiedi e di metri 4.50 per strade.

2. I tratti di strada statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/92, non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento.

ARTICOLO 5
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) occupazioni permanenti, se di durata pari o superiori ad un anno,
 - b) occupazioni temporanee, se di durata inferiore ad un anno.

TITOLO II – REGIME DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 -
MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1. Nessuna occupazione può avvenire se non è stata richiesta ed ottenuta la prescritta concessione da parte del Comune, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui al successivo articolo 8.
2. Chiunque intenda procedere all'occupazione di spazi ed aree di cui all'articolo 2 del presente regolamento deve inoltrare apposita istanza, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, dichiarando, a pena di improcedibilità, quanto di seguito elencato:
 - a) le generalità del richiedente, residenza o domicilio fiscale, codice fiscale /partita I.V.A., recapito telefonico e fax (in caso di persona giuridica la ragione sociale e le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda)
 - b) il luogo dove si intende effettuare l'occupazione
 - c) la durata indicando il termine iniziale e finale dell'occupazione,
 - d) l'esatta individuazione della superficie o spazio per il quale si chiede la concessione, indicando le relative misure espresse in metri quadrati o in metri lineari (disegni e grafici per opere di particolare rilievo su richiesta del funzionario comunale,
 - e) le modalità dell'occupazione,
 - f) le motivazioni per le quali si intende procedere all'occupazione,
 - g) la dichiarazione che il richiedente si atterrà scrupolosamente all'osservanza del presente regolamento e a tutte le legittime prescrizioni che il funzionario comunale eventualmente impartisca.
3. L'istanza deve essere presentata:
 - a) per le occupazioni permanenti almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione,
 - b) per le occupazioni temporanee almeno quindici giorni prima dell'occupazione.
4. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Copia della domanda viene restituita al richiedente con indicazione :
 - a) del numero di ricevimento al protocollo comunale
 - b) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento con indicazione di numero telefonico e di fax
 - c) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.
6. Il Funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7
RILASCIO DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione per l'occupazione permanente è rilasciata o negata entro **venticinque** giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

2. L'autorizzazione per l'occupazione temporanea è rilasciata o negata entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
3. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, tra l'altro:
 - ❑ l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione,
 - ❑ l'espressa avvertenza che ogni responsabilità connessa all'occupazione viene assunta con l'accettazione della concessione da parte del concessionario,
 - ❑ l'esplicito obbligo per il concessionario di non porre in essere intralcio alcuno alla circolazione veicolare e pedonale.
4. La concessione/autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di sicurezza pubblica, di natura ambientale, per decoro e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
5. Il Funzionario incaricato potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno, un deposito cauzionale nella misura che riterrà congrua in relazione alla tipologia di occupazione.
6. Per le concessioni relative all'occupazione permanente la volturazione è consentita con l'obbligo del subentrante di dare comunicazione al Comune entro 30 giorni dal subingresso.
7. Il concessionario deve attenersi a tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione; in particolare è obbligato a mantenere l'area occupata in condizioni di massimo ordine, pulizia e decoro.
8. Qualora dall'occupazione derivi un danno, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie cure e spese.

ARTICOLO 8 OCCUPAZIONE D'URGENZA.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. Ricorrendo tale necessità l'interessato dovrà immediatamente comunicare per scritto l'avvenuta occupazione, e presentare entro i due giorni seguenti domanda per ottenere la concessione.
2. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
3. Qualora tali condizioni di urgenza non sussistano dovranno essere applicate all'occupante le sanzioni stabilite per le occupazioni abusive.
4. In ogni caso, a prescindere o meno dal provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere, entro i due giorni seguenti alla comunicazione effettuata dall'occupante, il canone per il periodo di effettiva occupazione nella misura derivante dall'applicazione della relativa tariffa.
5. In caso di eventi non usuali e di carattere straordinario, il Comune rilascia entro 48 ore dalla richiesta l'autorizzazione all'occupazione temporanea dello spazio o dell'area pubblica.

ARTICOLO 9 REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione può essere revocata:
 - a) per grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni previste nell'atto di concessione,
 - b) per violazione delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia,
 - c) per l'uso improprio del diritto di occupazione,
 - d) per motivi di pubblico interesse,
 - e) per il mancato pagamento, in caso di occupazioni permanenti, del canone di concessione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della diffida intimata dal Comune.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato del Responsabile, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90.
3. Il titolare della concessione avrà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo solo nel caso di revoca per giustificati motivi di pubblico interesse, ma limitatamente alla quota riferita alle

mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca con la corresponsione di interessi legali sempre che questi siano superiori ad € 10,00.

4. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ARTICOLO 10

RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili mediante domanda da parte del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza originaria.

2. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate su richiesta del titolare da presentare almeno 7 giorni prima della scadenza.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta al Comune. Tale rinuncia deve essere presentata per le occupazioni temporanee entro tre giorni dalla mancata o cessata occupazione, per le occupazioni permanenti entro l'anno solare.

4. Nel caso di occupazione temporanea la rinuncia comporta il diritto al rimborso senza interessi del canone solo se l'importo da rimborsare supera Euro 50,00; il rimborso è relativo al solo periodo autorizzato, ma non utilizzato.

5. Nel caso di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto a decorrere dal trimestre successivo alla rinuncia e il rimborso sarà calcolato in dodicesimi senza interessi.

TITOLO III - CANONE

ARTICOLO 11

OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. L'occupazione di aree e spazi di cui all'articolo 2 del presente regolamento comporta il pagamento al Comune di un canone determinato secondo i criteri di seguito indicati.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. La tariffa base generale è annuale ed è determinata per metro quadro occupato.

3. La Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, approva le tariffe per la determinazione del canone o.s.a.p. ed, in particolare:

- a) tariffa per occupazioni permanenti - tariffa annua/mq
- b) tariffa per occupazioni temporanee - tariffa giornaliera/mq
- c) tariffa giornaliera per spuntisti presso mercato/fiere determinata forfetariamente

4. In assenza di deliberazione si intendono prorogate le tariffe vigenti.

5. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in relazione alle ore di effettiva occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera; le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

6. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

7. Il canone per ciascuna concessione è individuato applicando alla tariffa base propria i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri tra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente. Fa eccezione al sopraccitato criterio generale di determinazione del canone, la tariffa dovuta da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche come spuntisti o in quanto partecipanti a fiere locali, per la cui fattispecie la G.C. determinerà un canone in misura forfetaria.

ARTICOLO 12

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso, a seconda dell'importanza definita in base alla centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, al flusso turistico, nelle seguenti categorie:

1° categoria:

tutti gli spazi, le strade e le aree pubbliche compresi nel territorio comunale ad eccezione di quelle rientranti nella 2° categoria:

2° categoria

tutti gli spazi, le strade e le aree pubbliche compresi nella frazione Rinnovata (Via Rinnovata e Piazza Pacem in Terris) ovvero insistenti sulla Via Pomarolo.

Qualora l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie il canone sarà determinato applicando ad ogni parte di area di occupazione la relativa tariffa.

ARTICOLO 13

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER LE EROGAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

ARTICOLO 14

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Per le concessioni permanenti il canone annuale è pagato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le concessioni temporanee il canone è pagato prima del rilascio della concessione su richiesta del funzionario responsabile e, comunque, entro la data di inizio dell'occupazione.
3. Il pagamento avviene mediante versamento su apposito conto corrente postale.

4. Per le occupazioni temporanee non ricorrenti eseguite in occasioni di fiere o festeggiamenti o mercati il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario.
5. Il pagamento deve essere corrisposto dal titolare della concessione, o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo.
6. Il canone è indivisibile ed è dovuto indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra condebitori, come prevista dall'art. 1292 del codice civile.
7. **Qualora il canone dovuto al Comune risulti inferiore a Euro 10,00 per le occupazioni permanenti ed Euro 5,00 per le occupazioni temporanee, sarà comunque dovuta la somma rispettivamente di Euro 10,00 ed Euro 5,00.**
8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la revoca della concessione come stabilito dai precedenti articoli.

ARTICOLO 15

ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI.

1. Qualora il Comune conceda in godimento a qualsiasi titolo un'area tra quelle indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, il pagamento del relativo canone concessorio assorbe

l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune sulla stessa area, ivi compreso il canone OSAP. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune. (art.63, comma 3, del D. Lgs 446/1997)

ARTICOLO 16

RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone che ne hanno diritto possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine ultimo e perentorio di un anno dal giorno dell'avvenuto versamento. Sull'istanza di rimborso il Funzionario provvede entro 60 giorni dalla data della domanda. **Il rimborso è dovuto solo se la somma da rimborsare supera l'importo di Euro 50,00 per le occupazioni permanenti e di Euro 10,00 per le occupazioni temporanee.** Sulle somme riconosciute non dovute e per le quali è disposto il rimborso sono dovuti gli interessi legali dal giorno della presentazione della relativa istanza.

ARTICOLO 17

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad es., i distributori di bevande, dolci e parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ARTICOLO 18

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le occupazioni dell'area di mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a seguito di concessione di posteggio sono considerate agli effetti del presente regolamento concessioni permanenti e soggette al pagamento di un canone annuale.

2. L'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento di un canone giornaliero, determinato forfetariamente.

ARTICOLO 19

OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, la stessa è considerata abusiva.

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. L'occupante abusivo è soggetto al versamento delle indennità e sanzioni secondo i criteri di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, come successivamente modificato, nonché alla rimozione delle opere abusive a proprie spese.

ARTICOLO 20

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. n. 446/1997 nonché dal D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive altresì le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, determina le somme dovute e dispone i rimborsi.

Allegato A

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

N. 1 – CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI.

Categoria	Coefficiente
Categoria 1 (capoluogo)	1,00
Categoria 2 (Via Rinnovata - Piazza Pacem in Terris - Via Pomarolo)	0,70

N. 2 – VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente
Aree di parcheggio con limitazione temporale della sosta	1,03
Strade, vie e piazze del centro storico (vedasi allegato B)	1,10
Area di mercato e fieristica nei giorni di svolgimento del mercato e/o fiera	1,05
Zone residue del territorio comunale	1,00

N. 3 - SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

Tipologia di occupazione	Coefficiente
Occupazioni permanenti con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,30
Occupazioni permanenti senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo	0,50
Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo	0,50
Occupazioni temporanee: 1° giorno	1,00
Occupazioni temporanee: dal 2° al 10° giorno	0,75
Occupazioni temporanee: dal 11° al 30° giorno	0,60
Occupazioni temporanee: dal 31° al 60° giorno	0,50
Occupazioni temporanee: dal 61° al 90° giorno	0,30
Occupazioni temporanee: dal 91° al 120° giorno	0,15
Occupazioni temporanee: dal 121° al 150° giorno	0,10
Occupazioni temporanee: dal 151° e successivi	0,05
Occupazioni temporanee protratte senza relativa autorizzazione oltre il termine originariamente concesso e limitatamente al periodo eccedente	1,20

N. 4 – NATURA DELL'ATTIVITA'

Natura dell'attività	Coefficiente
Industriale, artigianale, commerciale, professionale e di servizio	1,10
Attività di stoccaggio, deposito, rimessa connessa ad attività industriali, artigianali, commerciale, professionale o di servizio	0,70
Commercio su aree pubbliche esercitato su posteggio in concessione	0,45
Pubblici esercizi, produttori agricoli che operano su aree occupate temporaneamente	0,50
Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festeggiamenti con occupazione di superficie sino a 100 metri quadri	0,15
Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festeggiamenti per la superficie eccedente i 100 metri quadri	0,08
Attività di tipo edilizio connessa ad occupazione permanenti	0,90
Attività di tipo edilizio connessa ad occupazioni temporanee	0,30
Distributori di carburanti	1,50
Distributori di tabacchi	1,30
Distributori di articoli tecnico/sanitari	0,50
Occupazioni realizzate da operatori professionali degli spettacoli viaggianti, attrazioni, giochi e divertimenti	0,10
Altri usi	1,00

Allegato B

Elenco strade,vie e piazza del centro storico

Via Papa Giovanni XXIII
Via Riglesso
Via Locatelli (come da PRG vigente)
Via Roma
Via Castagna (come da PRG vigente)
Piazza Europa (come da PRG vigente)